

Ctp Chieti: non si applicano sanzioni

## Piattaforme soggette a Imu

DI SERGIO TROVATO

**L**e piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'Ici, ma senza l'applicazione di sanzioni. Le piattaforme sono fabbricati da classificare nella categoria D/7, in quanto destinati a un'attività industriale. Il tributo deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili, se non sono state accatastate. La stessa regola vale per Imu e Tasi. È quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Chieti, seconda sezione, con la sentenza 70 del 6 febbraio 2018.

I giudici di merito hanno sostenuto l'assoggettamento a imposizione della piattaforma petrolifera che è ubicata «nello specchio acqueo del comune». Secondo la commissione provinciale, «deve ritenersi esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine». Nell'ambito degli immobili a destinazione speciale, classificabili nella categoria D, rientrano anche le piattaforme petrolifere.

Nonostante sia stato dibattuto il loro inquadramento e la loro classificazione catastale, e questo è il motivo per cui i giudici hanno ritenuto di annullare le sanzioni, prevale ormai la tesi che questi fabbricati devono essere

assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie. Pertanto, anche per i suddetti immobili vale quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 504/1992. E va dichiarato il loro valore contabile, fino all'istanza di accatastamento. Imu e Tasi possono essere calcolate sulla base delle



scritture contabili prodotte dalle società titolari delle piattaforme e, in caso di mancata collaborazione, sui dati di bilancio pubblicati dalle camere di commercio. Del resto, i giudici di legittimità (sentenza 3618/2016) hanno stabilito che le piattaforme petrolifere vanno accatastate e devono essere inquadrate nel gruppo D.

Non possono rientrare tra gli immobili classificati nella categoria E/9 ed essere considerati esenti dalle imposte patrimoniali immobiliari perché riconosciuti di pubblica utilità. Secondo la Suprema corte le piattaforme petrolifere, così come le centrali alle quali sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale D/7, poiché in questi immobili vengono svolte attività industriali.

